UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia

San Marino, 10 agosto 2022/1721 d.F.R.

Prot. n.76008/2022

Gentilissima
Segretario Particolare
Segreteria di Stato per gli Affari Interni
Marianna Bucci

SEDE

In riscontro alla Preg.ma Sua in data 4 luglio 2022 (prot. n.63888/MB/ll) avente ad oggetto l'Istanza d'Arengo n.7 del 03 aprile 2022" con cui si chiede la modifica del Regolamento Consiliare con la previsione, per i Consiglieri che si distaccano dalla lista di appartenenza, del solo compenso per la partecipazione alle sedute consiliari e, per il Gruppo Misto, la possibilità di partecipare alle Commissioni Consiliari Permanenti solo in veste di uditore - riferisco quanto segue.

Innanzitutto ritengo opportuno svolgere alcune **considerazioni preliminari**.

L'Ordinamento Costituzionale sammarinese non prevede il vincolo di mandato per i membri del Consiglio Grande e Generale. **In perfetta osservanza al principio della democrazia rappresentativa i Consiglieri rappresentano tutto il popolo sammarinese** ("*La sovranità della Repubblica risiede nel popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa…* art. 2 della Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese): hanno il diritto di esercitare il loro voto e le loro funzioni liberamente, dovendo fare gli interessi del Paese, e non del singolo partito o movimento nelle cui liste sono stati candidati. Non esiste quindi un obbligo giuridico tra chi viene eletto e chi l'ha votato, ma soltanto una responsabilità politica che idealmente potrà essere valutata in sede di voto: se gli elettori non sono soddisfatti di un eletto, non lo voteranno più.

Il Regolamento Consiliare stabilisce che tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare. **Il Gruppo Consiliare è formato da almeno tre Consiglieri,**

con l'eccezione del Gruppo Misto che può essere formato da qualsiasi numero di Consiglieri ed è costituito d'ufficio.

All'inizio della Legislatura i Gruppi Consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, fermo restando la consistenza numerica di almeno tre Consiglieri. **I Consiglieri eletti in liste che non raggiungono il numero minimo di tre sono iscritti d'ufficio al Gruppo Misto**, senza necessità di una dichiarazione di adesione formale.

Nel corso della Legislatura confluiscono d'Ufficio nel Gruppo Misto i Consiglieri che dichiarano la loro autonomia dal Gruppo di appartenenza senza costituirne uno nuovo né aggregarsi ad un Gruppo esistente.

Nel corso della Legislatura possono sempre costituirsi nuovi Gruppi purché abbiano la consistenza numerica di almeno tre Consiglieri.

Da quanto sopra detto si evince chiaramente come **il "gruppo consiliare**" sia **entità diversa dalla "lista politica" presentata alle consultazioni elettorali** da parte di un partito/movimento. Non deve essere al riguardo fuorviante il fatto che ad inizio Legislatura i Gruppi Consiliari siano composti, *ex lege*, dai Consiglieri eletti nella medesima lista.

Il gruppo consiliare infatti **è un'entità istituzionale, interna al Consiglio Grande e Generale,** al quale sono attribuite competenze, facoltà, diritti e doveri in quanto **articolazione del Consiglio stesso**. Si costituisce all'inizio della Legislatura con le modalità sopraddette, ma **può modificarsi durante la Legislatura a seguito del distacco di alcuni Consiglieri originariamente appartenenti allo stesso o dell'adesione allo stesso di Consiglieri originariamente appartenenti ad altro Gruppo**. Il Gruppo Consiliare può altresì costituirsi in corso di legislatura, qualora più Consiglieri, appartenenti anche a Gruppi diversi si distacchino da questi e decidano di costituire un gruppo autonomo. L'essenziale è che in tutti questi casi il Gruppo abbia almeno tre Consiglieri.

La Lista, invece, si costituisce in occasione dell'indizione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale per poter partecipare alle stesse con i propri candidati e il proprio programma. La sua composizione si cristallizza al momento della presentazione e della successiva deliberazione di ammissione da parte della Commissione Elettorale. Da quel momento è immodificabile, non avendo, peraltro, dopo la proclamazione degli eletti e l'insediamento del nuovo Consiglio, competenze e prerogative istituzionali, a differenza del gruppo consiliare.

Non è pertanto appropriato parlare di distacco del Consigliere dalla Lista in cui lo stesso è stato eletto. Il Consigliere rimane comunque il candidato eletto in seno a quella Lista sino al termine della Legislatura e non potrebbe essere altrimenti giacché quella **Lista rimane tale sino alle successive consultazioni elettorali** quando il partito/movimento che l'ha precedentemente presentata deciderà se o meno presentarla nuovamente, se con gli stessi candidati o con altri.

E' corretto, piuttosto, dire che il Consigliere si distacca dal Gruppo Consiliare costituito (ad inizio Legislatura) dai Consiglieri eletti nella medesima Lista.

Peraltro il Gruppo Consiliare costituito *ex lege* ad inizio della Legislatura con tutti i Consiglieri eletti della medesima Lista potrebbe addirittura – anche immediatamente dopo l'inizio della Legislatura - dissolversi a seguito dello "spezzatamento" in due o più diversi Gruppi nei quali potrebbero anche confluire Consiglieri inizialmente appartenenti a Gruppi ancora diversi.

Questo è possibile proprio in virtù del fatto che **non è previsto un vincolo di mandato, vincolo che potrebbe essere disposto solo con norma di rango costituzionale**. Né il Regolamento Consiliare né la Legge Elettorale sono leggi costituzionali, e dunque non è modificando le norme in esse contenute che si può possono introdurre principi differenti.

Ciò premesso, l'istanza d'Arengo in oggetto chiede innanzitutto che il Consigliere, che lasci la lista in cui è stato eletto, abbia esclusivamente a percepire i gettoni e gli emolumenti di partecipazione alle sedute consiliari.

Richiamando quanto sopra meglio declinato, e cioè che **il Consigliere "non lascia la Lista", ma semmai il Gruppo Consiliare** (costituitosi ad inizio Legislatura con i Consiglieri eletti nella medesima lista), si ricorda che, attualmente, ai Consiglieri, per la **partecipazione alle sedute del Consiglio Grande e Generale, è riconosciuto un gettone di presenza.** Questo gettone è stato istituito con la Legge 20 maggio 1985 n.59 (articolo 2) e aggiornato nell'importo con la successiva Legge 27 luglio 1989 n.80.
In virtù di detta normativa l'erogazione del gettone di presenza è così articolata:

Consiglieri dipendenti statali o pensionati:

in giornata feriale:

seduta convocata mattino e pomeriggio	Euro 16,785 mattina ed euro 16,785 pomeriggio – Totale Euro 33,57 lordi
seduta convocata solo al mattino o solo al pomeriggio	Euro 33,57 lordi
seduta convocata di sera o di notte	Euro 103,29 lordi
seduta convocata in giorni festivi	Euro 103,29 lordi (un gettone per il giorno e uno per la sera)

Consiglieri, lavoratori autonomi, dipendenti del settore privato o studenti:

in giornata sia feriale sia festiva o di riposo settimanale:	
seduta convocata mattino e pomeriggio	Euro 51,645 mattina ed euro 51,645 pomeriggio – Totale Euro 103,29 lordi
seduta convocata solo al mattino o solo al pomeriggio	Euro 103,29 lordi
seduta convocata di sera o di notte	Euro 103,29 lordi
seduta convocata in giorni festivi	Euro 103,29 lordi (un gettone per il giorno e uno per la sera)

Ogni Consigliere percepisce altresì un'indennità mensile pari a Euro 103,29 lordi

Infine **ogni Consigliere percepisce un gettone di presenza per ogni seduta delle Commissioni consiliari Permanenti e non di cui è membro pari Euro 123,95 lordi**. In questo caso il gettone non è diverso tra Consiglieri pubblici dipendenti o pensionati e consiglieri lavoratori autonomi o dipendenti del settore privato
Per seduta si intende quella mattutina, quella pomeridiana, quella serale e quella notturna. Il gettone è di uguale importo per ognuna di esse e per tutti i Consiglieri

Con Legge 23 novembre 2005 n.170 in riconoscimento della funzione pubblica svolta e del ruolo esercitato nell'ambito degli organi istituzionali dello Stato, al fine di garantire loro la possibilità di espletare autonomamente i propri compiti al servizio della collettività, **è stato riconosciuto ai Partiti e Movimenti politici che hanno presentato liste elettorali e che sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale, un finanziamento annuo a carico dello Stato**.

Il contributo dello Stato per detto finanziamento è annualmente previsto nella Legge di Bilancio e viene **suddiviso tra i Partiti ed i Movimenti per il 75 per cento in proporzione al numero dei Consiglieri eletti nell'ambito delle rispettive liste e per il 25 per cento in parti uguali e fisse fra i Partiti e Movimenti che hanno presentato liste elettorali e sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale da almeno tre Consiglieri**.

Per i Partiti e Movimenti le cui liste hanno ottenuto un numero di Consiglieri inferiore a tre il contributo fisso è pari a Euro 12.000,00. Tuttavia l'articolo 40, comma 9, della Legge Elettorale ha previsto che le rappresentanze consiliari, che per effetto della ridistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono il contributo relativo alla predetta quota del 25%.

La Legge n.170/2005 ha abrogato - in particolare - gli articoli 2, 3 e 4 della Legge 5 settembre 1972 n.28 l'articolo 5 della Legge 20 Maggio 1985 n.59; la Legge 29 gennaio 1987 n.14; **norme tutte** che riconoscevano il finanziamento **in oggetto non ai partiti e ai movimenti politici che avevano presentato liste e che erano rappresentati in**

Consiglio, bensì <u>ai Gruppi Consiliari</u>. In base alla previgente normativa il il contributo annuo era erogato, in quanto al 30% in parti fisse e uguali tra i Gruppi Consiliari (escluso il Gruppo Misto) e in quanto al 70% in proporzione al numero dei Consiglieri appartenenti a quel Gruppo

In virtù della previgente normativa, essendo il contributo erogato in favore dei Gruppi Consiliari (eccetto il Gruppo Misto), i Consiglieri che si distaccavano dai propri Gruppi originari anziché confluire nel Gruppo Misto, se almeno in numero di tre, andavano spesso a costituirne uno nuovo e autonomo (spesso con il nome di "Gruppo Federativo"), ancorché fossero Consiglieri appartenenti a Liste diverse tra loro e/o anche di maggioranza e opposizione. In questo modo infatti, oltre a mantenere il contributo proporzionale di un sessantesimo del 70% del somma stanziata a Bilancio, percepivano anche il contributo come Gruppo, partecipando insieme a tutti gli altri Gruppi anche alla suddivisione in parti della quota del 30% che pertanto veniva corrispondentemente diminuita agli altri.

E' per porre fine a questo modus operandi - perfettamente legittimo in base alla normativa all'epoca in vigore – **<u>che il Legislatore approva la vigente Legge n.170/2005;</u>** legge che al suo articolo 4 stabilisce espressamente - tra le altre cose - che nel corso della legislatura il contributo fisso riconosciuto a ciascun Partito o Movimento non possa essere soggetto ad una nuova ripartizione, salvo diverso accordo:

1. tra tutti i Consiglieri eletti nella stessa Lista, nel caso decidano di costituire due o più Gruppi o Rappresentanze Consiliari;

ovvero

2. tra tutti i Consiglieri eletti nelle liste di Partiti e Movimenti diversi, nel caso decidano di costituire un unico Gruppo o Rappresentanza Consiliare;

Oggi, dunque, la costituzione di nuovi Gruppi Consiliari – al contrario di quanto avveniva in passato – non determina più la corresponsione agli stessi del contributo fisso.

<u>La Legge n.170/2005 come la legge previgente ha invece mantenuto l'erogazione, in favore dei Consiglieri che si distaccano dal Gruppo di appartenenza, del sessantesimo della 70% del contributo</u> con la corrispondente contestuale decurtazione dello stesso al Gruppo medesimo che viene a perdere un Consigliere.

Si evidenzia infine che **il vigente Regolamento del Consiglio Grande e Generale**, adottato con Legge Qualificata n.3/2018 e, solo in parte, modificato – ma non per questo aspetto – dalla Legge Qualificata n. 1/2021, **non ha modificato le disposizioni normative sopraddette. <u>All'articolo 22 ha solo introdotto una disciplina più articolata del computo delle presenze e delle assenze alle sedute consiliari ai fini dell'erogazione del gettone ai Consiglieri.</u>**

Pertanto **per l'eventuale modifica delle disposizioni che, in base alle vigenti disposizioni normative, prevedono – in favore dei Consiglieri che si distaccano dal gruppo consiliare di originaria appartenenza – l'erogazione di un sessantesimo del contributo proporzionale decurtandolo conseguentemente al Gruppo medesimo, occorre modificare le predetta Legge n.170/2005,** la quale – si ribadisce – è comunque stata mutuata dalla normativa previgente.

L'Istanza d'Arengo in oggetto chiede poi che quello che viene definito Gruppo Misto possa partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti solo in qualità di uditore allo stesso modo dei Consiglieri non facenti parte delle commissioni stesse, senza quindi che il Gruppo Misto possa modificare in alcun modo i quozienti spettanti alle forze politiche elette a seguito della competizione elettorale.

E' con la Legge 13 aprile 1976 n.12, istitutiva dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, che viene altresì disciplinata la costituzione dei Gruppi Consiliari (art. 2, comma secondo). Nell'ambito di tale legge, è previsto anche il Gruppo Misto, che si intende formato da qualsiasi numero di Consiglieri e al quale sono iscritti d'ufficio quei Consiglieri che non aderiscono ad altro Gruppo Consigliere costituito ai sensi di detta legge (e cioè con l'adesione di almeno 3 Consiglieri) (art. 2, comma terzo).

Tale legge stabilisce la partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza dei Capi-Gruppo Consiliari (art.2, comma primo). In virtù di tale disposizione - ancorché non espressamente previsto né da detta legge né dal Regolamento Consiliare successivamente adottato (Legge 11 marzo 1981 n.21 e sue successive modifiche) - **il Gruppo Misto è sempre stato invitato alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza con un proprio rappresentante** e vi ha sempre partecipato con gli stessi diritti e facoltà degli altri Gruppi Consiliari. Anzi, quando confluivano nel Gruppo Misto Consiglieri eletti in Liste che non raggiungevano il numero minimo di tre necessario per la costituzione di un gruppo consiliare venivano invitate tutte le rappresentanze consiliari (rappresentanze di Liste) confluenti in detto Gruppo.

Per quanto concerne **le commissioni consiliari permanenti**, le stesse sono state istituite con la **Legge 21 marzo 1995 n.42**

All'articolo 3, primo comma, detta legge prevedeva che le Commissioni fossero composte da quindici Consiglieri nominati in forma proporzionale tra i Gruppi Consiliari e le liste rappresentate in Consiglio e che al fine di rappresentare ogni Gruppo e/o lista nel Consiglio Grande e Generale, la composizione delle Commissioni avrebbe potuto essere aggiornata tramite decreto reggenziale.

Molti decreti reggenziali sono stati successivamente emanati per l'aggiornamento della composizione di queste Commissioni.

Il Gruppo Misto non è mai stato considerato in tale composizione né nei predetti aggiornamenti né è mai stata sollevata da parte dello stesso un'esigenza in tal senso perché la maggioranza dei Consiglieri che vi confluivano appartenevano a Liste che non avevano raggiunto il numero di tre per costituire Gruppo, ma questi avevano comunque diritto ad un proprio membro in virtù delle essere, appunto, una rappresentanza consiliare di Lista. D'altra parte **quei Consiglieri che confluivano in detto Gruppo a seguito del distacco dal Gruppo di originaria appartenenza, spesso - come più sopra detto – se erano almeno in tre andavano a costituirsi in Gruppo Federativo** anche per la possibilità di beneficiare del contributo fisso quale Gruppo Consiliare costituito con l'adesione di almeno tre Consiglieri **e come tale poi avevano diritto ad essere rappresentati ai sensi dell'articolo 3, primo comma, sopra citato, ovviamente previo aggiornamento della composizione delle commissioni stesse in modo tale che potessero rientrarvi.** I restanti dunque potevano essere uno o due Consiglieri che distaccatisi da Gruppi costituti, non potevano invocare il diritto di avere un membro nelle commissioni perché non rappresentanti di una lista né in numero sufficiente per costituire un Gruppo a sè.

La Legge Qualificata 12 settembre 2006 n.2 modifica il predetto articolo disponendo che i membri delle Commissioni Consiliari Permanenti sono nominati in modo da garantire:

a) **la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale**;
b) che alla **maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni** in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti;
c) **il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile** con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b).

In tale novella legislativa **l'aggiornamento della composizione, precedentemente prevista come possibilità viene disposta come doverosa** al fine di garantire i principi e i criteri di cui alle superiori lettere a), b) e c)

Con tale norma viene data prevalenza alle Liste rappresentante in Consiglio e viene riconosciuto il cosiddetto "diritto di tribuna" in base al quale alla maggioranza consiliare va riconosciuta la maggioranza anche nelle Commissioni. **Il rispetto della proporzionalità dei Gruppi resta un criterio residuale e "invocabile" solo se compatibile con gli altri due criteri.** Peraltro anche in questa novella legislativa **il Gruppo Misto non viene previsto.**

Nel frattempo interveniva anche la Legge n.170/2005 che modifica il finanziamento pubblico per funzioni politiche vedendo come beneficiario di esso non più i Gruppi ma le Liste rappresentate in Consiglio

Negli anni a seguire si è ricorsi più volte all'aggiornamento della composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti. Ciò è stato sempre **conseguente alla costituzione di nuovi Gruppi Consiliari** formatisi a seguito del distacco di almeno tre Consiglieri dai Gruppi di originaria appartenenza. In questi casi l'aggiornamento si è reso necessario in riscontro alla costituzione del nuovo Gruppo (spesso con ben più di tre Consiglieri aderenti) e alla corrispondente modifica della consistenza numerica del Gruppo originario che – ancorché avente diritto ad un suo membro in virtù dell'essere rappresentante di una lista, vedeva diminuire il numero dei Consiglieri e quindi modificare quel criterio residuale della rappresentanza proporzionale in base alla consistenza numerica del Gruppo.

Anche in questo caso, tuttavia, il Gruppo Misto non ha mai formalizzato l'esigenza di essere rappresentato in tali organismi, e ciò per gli stessi motivi detti in precedenza.

Il Regolamento Consiliare adottato con Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 introduce alcune novità con riferimento ai Gruppi Consiliari.

L'articolo 11, più precisamente, stabilisce che tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare. Vien confermata la disposizione che il Gruppo è formato da almeno tre Consiglieri, con l'eccezione del Gruppo Misto. Stabilisce espressamente che all'inizio della legislatura i Gruppi Consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, fermo restando la predetta consistenza numerica. Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso della legislatura con la predetta consistenza numerica. Viene altresì confermato la costituzione d'ufficio del Gruppo Misto cui confluiscono automaticamente i Consiglieri che non abbiano dichiarato a quale Gruppo intendono appartenere e quelli che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal Gruppo di appartenenza senza costituirne uno nuovo né aggregarsi ad un Gruppo esistente. Il Gruppo Misto si intende formato da qualsiasi numero di Consiglieri.

La nuova norma prevede che anche il Gruppo Misto possa designare un proprio Presidente.

Inoltre viene **espressamente stabilito che a seguito della costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare e/o della modifica della consistenza numerica di Gruppi già costituiti, si deve procedere all'aggiornamento della composizione di tutte quelle Commissioni di nomina consiliare** i cui membri sono designati dai Gruppi in base alla ripartizione proporzionale.

L'articolo 12 dispone invece in merito alla composizione dell'Ufficio di Presidenza, prevedendo altresì che **il Gruppo Misto vi partecipi con un suo rappresentante, solo se composto da almeno tre Consiglieri. Nel caso in cui facciano parte del Gruppo Misto Consiglieri appartenenti sia alla maggioranza consiliare sia all'opposizione, le medesime hanno facoltà di esprimere ciascuna un proprio rappresentante** che partecipi alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza. Se il

Gruppo Misto non raggiunge il numero minimo di tre componenti, i Consiglieri che ne fanno parte possono delegare altri Gruppi Consiliari a rappresentarli. Ai fini della partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è considerato Gruppo Consiliare anche quella rappresentanza di Lista, ancorché con un numero di Consiglieri inferiore a tre per effetto della decurtazione dei propri eletti derivante dall'attribuzione del premio di maggioranza.

L'articolo 75 introduce una modifica alla composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti la cui composizione deve assicurare:

a) **la presenza di tutti i Gruppi e le Liste** rappresentate in Consiglio Grande e Generale;
b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti;
c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b).

La nuova norma, dunque, annovera **anche i Gruppi Consiliari insieme alle Liste come soggetti che prioritariamente devono essere rappresentati in seno a queste Commissioni**.

Pur non essendo specificamente menzionato **il Gruppo Misto,** questo comunque viene finalmente **preso in considerazione dal Decreto Reggenziale 18 ottobre 2018 n.136 di aggiornamento della composizione delle Commissioni, a seguito della confluenza in tale Gruppo di ben 8 Consiglieri e dunque di una consistenza dello stesso al meno pari se non addirittura maggiore di altri Gruppi Consiliari costituti**. **Tale aggiornamento si rendeva necessario anche alla luce della norma** di cui **all'ultimo comma dell'articolo 11** che dispone che a seguito della costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare e/o della modifica della consistenza numerica di Gruppi già costituiti, si deve procedere all'aggiornamento della composizione di tutte quelle Commissioni di nomina consiliare i cui membri sono designati dai Gruppi in base alla ripartizione proporzionale.

Era infatti evidente che alla maggior consistenza numerica del Gruppo Misto corrispondeva la minore consistenza numerica di altri Gruppi la cui rappresentanza proporzionale in senso alle commissioni consiliari permanenti andava pertanto ridefinita, pur mantenendo sempre un membro se e in quanto rappresentanza di lista.

I decreti reggenziali in materia che si sono poi **succeduti**, hanno **sempre tenuto in considerazione anche il Gruppo Misto se e in quanto di consistenza tale da influire sui rapporti di rappresentanza proporzionale.**

Con la modifica del Regolamento Consiliare di cui alla Legge Qualificata 2 marzo 2021 n.1 il previgente articolo 75 è stato modificato. Al momento tale norma prevede espressamente che Le Commissioni siano composte in modo da garantire:

a) **la presenza di tutte le Liste** rappresentate in Consiglio Grande e Generale;
b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti;

c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b) **e, per il Gruppo Misto, unicamente nel caso in cui sia composto da almeno tre Consiglieri**.

Termino con l'evidenziare che i regolamenti parlamentari – e dunque anche il Regolamento Consiliare - sono *acta interna corporis,* cioè atti interni degli organi costituzionali, (nel caso di specie dei parlamenti), che non assumono rilevanza esterna per l'ordinamento generale dello Stato. Sono atti normativi con cui tali organi disciplinano la propria organizzazione interna e il proprio funzionamento e in quanto tali, nelle moderne democrazie parlamentari, sono sottratti al sindacato degli altri organi.

Vale la pena altresì rilevare che nell' ordinamento italiano la Corte Costituzionale ha affermato la sindacabilità degli atti normativi interni alle Camere solo sotto il profilo del controllo di costituzionalità del procedimento di formazione delle leggi riaffermando tuttavia la insindacabilità degli atti in quanto tali, ed in particolare dei regolamenti parlamentari.

Nell'auspicio che questo riferimento possa essere d'ausilio alla compiuta e circostanziata valutazione della istanza d'Arengo in oggetto come da Sua richiesta, resto comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e Le porgo i miei migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Avv. Giovanna Crescentini

Firmato digitalmente da: Giovanna Crescentini
Organizzazione: PARSM/01
Data: 11/08/2022 18:00:57